



DELIBERAZIONE N° VIII/ 006719 Seduta del 05 MAR. 2008

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente
GIAN CARLO ABELLI
DAVIDE BONI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
MASSIMO CORSARO

FRANCO NICOLI CRISTIANI
LIONELLO MARCO PAGNONCELLI
MASSIMO PONZONI
PIER GIANNI PROSPERINI
GIOVANNI ROSSONI
MARIO SCOTTI
DOMENICO ZAMBETTI
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Marco Pilloni**

Su proposta dell'Assessore Viviana Beccalossi

e dell'Assessore Luciano Bresciani

Oggetto

MODIFICA PARZIALE ALLA DGR VIII/6395 DEL 27/12/2007 RECANTE MISURE REGIONALI STRAORDINARIE DI SOSTEGNO DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI COLPITI O "SOSPETTI DI CONTAMINAZIONE" DALLA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI - REGIME DI AIUTO XA94/2008 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BRESCIANI)

I Dirigenti

I Direttori Generali **Umberto Benazzoli**

Mario Astuti

Carlo Lucchini

L'atto si compone di 7 pagine
di cui 4 pagine di allegati,
parte integrante.

Proposta n. 4
del 20/02/2008



RICHIAMATI:

- la legge 2 giugno 1988 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali;
- la l.r. 7/2000 "Norme per gli interventi in agricoltura ed in particolare l'art. 17 c. 1 lettera b) (interventi sugli abbandoni ed abbattimenti), art. 18 c. 1 lett b) "accesso al fondo di solidarietà nazionale" e tit. IV, capo I "strumenti e intervento finanziario", art. 26 "strumenti di intervento finanziario in agricoltura", c. 1 lett. a), b);
- la d.g.r. n. VIII/5377 del 14 settembre 2007 «Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – regime di aiuto XA216/2007»;
- la d.g.r. n. 6395 del 27/12/2007 avente ad oggetto: "Misure regionali straordinarie di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti o "sospetti di contaminazione" dalla malattia vescicolare dei suini" che stabilisce quanto segue:
 - a) il fermo di almeno sei mesi degli allevamenti situati nella zona interessata al provvedimento della Direzione Generale Sanità, prot. H1.2007.0046390 del 29/10/2007 "Malattia vescicolare dei suini – intervento straordinario" che integra e modifica le misure straordinarie adottate con decreto n. 9348/2007, a partire dal completamento delle operazioni di stamping-out nell'ultimo allevamento;
 - b) il ripopolamento degli allevamenti di cui al punto precedente nonché in quelli della Provincia di Brescia risultati sede di focolaio a partire dal 1 luglio 2007 sia subordinato alla verifica da parte dell'ASL della Provincia di Brescia del rispetto delle specifiche norme di biosicurezza indicate nell'allegato 2 della medesima d.g.r. n. 6395/2007 ;
 - c) approvare il regime di aiuto «Misure regionali straordinarie di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti o "sospetti di contaminazione", e come tali soggetti a stamping-out, dalla malattia vescicolare dei suini», allegato 1 della medesima d.g.r. n. 6395/2007;

PRESO ATTO che l'art. 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della commissione del 15/12/2006, relativo alla concessione degli aiuti relativi alle fitopatie ed epizootie e alle infezioni parassitarie, dichiara detti aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lett. c) del trattato e non soggetti a notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato se soddisfano le condizioni previste nell'articolo stesso;

DATO ATTO della comunicazione della Commissione Europea - Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale - con la quale è stato richiesto, , ai fini della conformità formale al Reg. (CE) n. 1857/2006, di modificare l'allegato 1 della d.g.r. n. VIII/6395 del 27 dicembre 2007 «Misure regionali straordinarie di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti o "sospetti di contaminazione", e come tali soggetti a stamping-out, dalla malattia vescicolare dei suini» al fine di renderlo formalmente conforme al Reg. (CE) n. 1857/2006;

VALUTATA dal Dirigente proponente della DG Agricoltura la necessità di modificare l'allegato 1 della sopra citata d.g.r. al punto 3 nella parte in cui non era previsto che dal contributo erogabile fossero dedotti anche i costi non sostenuti dall'imprenditore agricolo a causa dell'epizootia che sarebbero stati altrimenti sostenuti;





RITENUTO pertanto di dover sostituire l'allegato 1 della d.g.r. VIII/6395 del 27 dicembre 2007, con l'allegato 1 «Misure regionali straordinarie di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti o "sospetti di contaminazione", e come tali soggetti a stamping-out, dalla malattia vescicolare dei suini», parte integrante del presente provvedimento composto di n. 4 pagine;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Recepito le motivazioni espresse nelle premesse:

1. di modificare la D.G.R. n. VIII/6395 del 27 dicembre 2007 "Misure regionali straordinarie di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti o "sospetti di contaminazione" dalla malattia vescicolare dei suini" nella parte relativa all'allegato 1;
2. di approvare il regime di aiuto «Misure regionali straordinarie di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti o "sospetti di contaminazione", e come tali soggetti a stamping-out, dalla malattia vescicolare dei suini», allegato 1 e parte integrante del presente atto composto di n. 4 pagine, in sostituzione del precedente approvato con la D.G.R. n. VIII/6395 del 27 dicembre 2007;
3. di confermare tutto quant'altro stabilito dalla D.G.R. n. VIII/6395 del 27 dicembre 2007;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. della Regione Lombardia.



IL SEGRETARIO

Marco Pilloni
[Handwritten signature]



MISURE REGIONALI STRAORDINARIE DI SOSTEGNO DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI COLPITI O SOSPETTI DI CONTAMINAZIONE", E COME TALI SOGGETTI A STAMPING-OUT, DALLA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

Finalità

La Regione Lombardia al fine di risolvere la crisi venutasi a creare nel settore suinicolo ritiene indispensabile assumere tutte le misure necessarie, e compatibili con la normativa comunitaria e nazionale, per consentire alle aziende suinicole di rimanere sul mercato in modo competitivo.

Il perdurare della malattia vescicolare del suino ha continuato a manifestarsi, nonostante l'applicazione delle misure restrittive e di prevenzione previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente e l'adozione d'ulteriori misure cautelative a livello regionale, con uno stillicidio di focolai concentrati in un territorio ristretto della provincia di Brescia, caratterizzata da un'alta densità di allevamenti.

Ciò ha reso necessario l'attuazione di un piano straordinario d'intervento che ha previsto tra l'altro il rafforzamento delle misure di biosicurezza e l'attuazione di uno stamping-out in allevamenti sospetti d'infezione della malattia vescicolare suina.

E' in tal senso opportuno proporre misure d'indennizzo del danno subito dagli allevamenti interessati dalle suddette disposizioni sanitarie.

Per l'attuazione di dette misure si farà riferimento anche alle modalità previste nel Piano operativo volto all'eradicazione dell'epidemia vescicolare in approvazione con il decreto ministeriale sui piani di settore.

La metodologia individuata, in questa situazione, è di carattere straordinario e pertanto non potrà essere riproposta come prassi normale.

Il sostegno è ammissibile per mancato reddito a favore degli allevamenti suinicoli interessati dalle misure straordinarie di lotta alla malattia vescicolare, a quelli "sospetti di contaminazione" ed ai nuovi focolai che hanno interrotto l'attività d'allevamento per ordine della pubblica autorità in quanto i loro animali sono stati abbattuti.

Riferimenti normativi

Legge 2 giugno 1988 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni;

Legge regionale 7/2000 "Norme per gli interventi in agricoltura" ed in particolare l'art. 17 (interventi sugli abbandoni ed abbattimenti) comma 1 lettera b);

DGR n. VIII/5377 del 14/09/2007 "Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini - Regime d'aiuto XA 216/2007"

Decreti della D.G. Sanità

- 26/06/2007 n. 6929 "Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Lombardia", punto 5 del Capo I (Norme generali) relativo alle dotazioni minime di biosicurezza negli allevamenti;
- 27/08/2007 n. 9348 "Sostituzione dell'allegato 2 del D.D.S n° 8064 del 19 luglio 2007. Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino"

Provvedimento della D.G. Sanità prot. n. H1.2007.0046390 del 29/10/2007



Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotto agricoli e recante modifica al Regolamento (CE) n. 70/2001, art. 10;

1. Tipologie aziende suinicole

Ai fini della concessione del contributo per il sostegno al reddito sono riconosciute le seguenti tipologie d'allevamenti suinicoli:

allevamento da riproduzione a ciclo chiuso (RCC): i cui suini prodotti sono destinati nella medesima azienda prevalentemente all'ingrasso e successiva movimentazione verso un macello e nella quale la rimonta dei riproduttori è prevalentemente interna;

Allevamento da riproduzione a ciclo aperto (RCA): i cui suini prodotti sono venduti per l'ingrasso o per la riproduzione salvo quelli utilizzati per la rimonta o la rimonta dei riproduttori è prevalentemente esterna;

Sono assimilati alla tipologia produttiva RCA gli allevamenti classificati distintamente come: da riproduzione o Sito 1, da svezzamento o Sito2.

Allevamento da ingrasso: i cui suini, provenienti da altri allevamenti, sono destinati esclusivamente all'ingrasso.

2. Beneficiari

Allevatori suinicoli che siano stati soggetti a provvedimenti delle autorità sanitarie recanti misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia, di cui al provvedimento prot. n. H1.2007.0046390 del 29/10/2007.

3. Modalità applicative

Concessione di un contributo per sostegno al reddito per il danno ritenuto ammissibile dovuto al periodo di fermo sanitario od all'abbattimento dei capi per sovraffollamento, per motivi di benessere animale o per motivi prevenzione nella diffusione della malattia.

I periodi di fermo sanitario dell'attività d'allevamento per motivi sanitari e il numero di capi presenti ed abbattuti, sono accertati sulla base di dichiarazioni delle autorità sanitarie competenti per territorio.

Il contributo erogabile è calcolato in base ai dati strutturali ed indicatori economici della rete RICA, pubblicati da INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria), e in base ai prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge 02/06/1988, n. 218, relativi alla settimana riferita all'ordinanza dell'Autorità Sanitaria di riferimento.

Dal contributo erogabile sono dedotti eventuali premi assicurativi o altri aiuti pubblici percepiti, nonché i costi non sostenuti a causa dell'epizoozia che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

4. Criteri di valutazione del danno economico

4.1 Per le aziende colpite o sospette di contaminazione che ricadono nella parte interna (entro 2 Km. dai focolai) della zona di protezione e che saranno interessate dal provvedimento della DG Sanità del 29/10/2007, prot. n. H1.2007.0046390 (stamping-out) l'indennizzo sarà concesso per il periodo di vuoto sanitario disposto dalle autorità sanitarie competenti, e fino ad un massimo di 6 mesi.



Per le modalità di calcolo dell'aiuto si applicheranno le sotto elencate condizioni:

4.1.1 per gli allevamenti **RCC** (allevamenti a ciclo chiuso) e **RCA** (allevamenti ciclo aperto), dovendo ricostruire il patrimonio genetico e riproduttivo, per disporre dei suinetti da destinare all'ingrasso o alla commercializzazione, sarà riconosciuto l'indennizzo per tutto il periodo di fermo aziendale disposto dalle autorità sanitarie.

4.1.2 Per gli allevamenti da **INGRASSO**, verrà applicato l'aiuto "zona di protezione" e considerando il fatto che non sono presenti animali in azienda verrà calcolato il mancato reddito in base i giorni di fermo x il margine lordo RICA . I giorni di fermo obbligatorio decorrono dal 30° giorno di messa in vuoto sanitario.

4.2 Per le aziende in zona tampone (dai 2 Km. ai 3 Km. dai focolai) della zona di protezione limitatamente agli animali potenzialmente invenduti, per i quali si è verificato un deprezzamento commerciale degli stessi, l'aiuto sarà concesso secondo le modalità di cui al paragrafo "zone di protezione" del punto 4) dell'allegato alla DGR n. 5377/2007 e precisamente:

4.2.1 Per gli allevamenti **RCC** (allevamenti a ciclo chiuso) e da **INGRASSO**, il cui prodotto finale è la movimentazione verso il macello, l'aiuto concedibile è parametrato sull'effettivo deprezzamento commerciale.

Per la definizione del valore commerciale teorico degli animali invenduti saranno prese a riferimento le tabelle pubblicate settimanalmente da ISMEA dei "Prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge n.218/1988". Il danno economico "teorico" subito dalle aziende è quantificato dalla differenza tra il valore fatturato, dimostrabile dalla vendita degli animali potenzialmente invenduti, ed il valore calcolato secondo le tabelle ISMEA. La differenza di valore rappresenta l'aiuto massimo concedibile.

4.2.2 Per gli allevamenti **RCA** (allevamenti ciclo aperto), va considerato che potrebbero non aver subito un vero danno economico, in quanto il mercato definisce il valore commerciale in funzione del peso degli stessi.

Per queste tipologie di allevamento, l'eventuale danno economico subito è calcolato secondo la metodologia adottata per gli allevamenti RCC e INGRASSO, ma i giorni di fermo obbligatorio della movimentazione decorrono dal 30° giorno di messa in zona di protezione.

4.3 Casi particolari in zona di protezione: qualora l'allevamento debba procedere all'abbattimento e alla distruzione dei capi, per sovraffollamento, per motivi di benessere animale o di prevenzione nella diffusione della malattia, è previsto un contributo pari al 100% del valore di mercato, desunto dalle tabelle ISMEA, degli animali abbattuti e distrutti, oltre al rimborso di un importo pari al 100% delle spese dimostrabili d'abbattimento e distruzione.

L'esistenza delle condizioni igienico-sanitarie per sovraffollamento o per benessere animale o per motivi di prevenzione nella diffusione della malattia è accertata dalle ASL competenti per territorio dietro specifica richiesta dell'allevatore. Con lo stesso provvedimento le ASL definiscono il numero e la categoria di animali oggetto di abbattimento o di distruzione.

L'eventuale reddito ricavato dall'abbattimento o dalla distruzione degli animali autorizzati dalle ASL viene dedotto dal contributo concedibile.



5. Limiti, divieti e condizioni

Gli allevamenti focolaio e quelli soggetti a stamping-out dovranno essere in regola con le "Misure di biosicurezza per le aziende ricadenti nella zona oggetto di provvedimento straordinario della DG Sanità prot. n. H1.2007.0046390 del 29/10/2007 e riportate in appendice al presente provvedimento.

L'aiuto non può superare l'ammontare massimo dell'effettiva perdita di reddito subita nel periodo di fermo d'impresa e, quindi, d'esercizio dell'attività.

Le imprese beneficiarie dell'aiuto non devono risultare in situazione di crisi economica nel periodo antecedente al manifestarsi della malattia.

6. Procedure

Le procedure inerenti alla presentazione delle domande, all'istruttoria, all'approvazione delle istanze, alla liquidazione dei contributi, nonché all'apertura del bando saranno definite dal Dirigente dell'Unità organizzativa competente della DG Agricoltura con proprio atto, sulla base dei provvedimenti dei competenti organi sanitari d'adozione di misure straordinarie per prevenire la diffusione dell'epidemia e delle disponibilità finanziarie allocate nel bilancio regionale.

Con medesimo atto si provvederà alla definizione del modello di domanda, delle modalità tecniche attuative del presente provvedimento e alla definizione delle tipologie d'allevamento ammissibili a finanziamento tra quelle elencate al punto 1 del presente programma.

7. Decorrenza

Potrà essere riconosciuto il mancato reddito relativo al periodo decorrente dal 30/11/2007 data di completamento delle operazioni di stamping-out e per la durata di 6 mesi.

